## Il cittadino straniero, nei procedimenti amministrativi che lo riguardano, può ricorrere all'autocertificazione?

La legge n.183/2011, che ha modificato il D.P.R. n.445/2000, nella parte in cui si prevedono i soggetti a cui si applica la norma sulla documentazione amministrativa, non è intervenuta a disciplinare una specifica deroga rispetto al cittadino straniero. In particolare si prevede che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"(art.3, comma 2, D.P.R. n.445/2000).

Una prima circolare del Ministero dell'Interno del 24/01/2012 ha fornito chiarimenti rispetto all'utilizzo delle autocertificazioni da parte dei cittadini stranieri disponendo che, in mancanza di modifiche legislative all'interno del D.P.R. n.445/2000, nei procedimenti amministrativi disciplinati dal Testo Unico sull'Immigrazione, si dovranno utilizzare le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione (ad esempio l'attestazione di idoneità alloggiativa per richiedere il ricongiungimento familiare, la certificazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza ad un corso di studi per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio....). Successivamente, una seconda circolare del Ministero dell'Interno, del 2 marzo 2012, ha chiarito che, non solo i certificati, ma anche gliestratti devono essere acquisiti d'ufficio dalle p.a., tuttavia, quando si tratta didati formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, si dovrà procedere ad acquisirli tramite i tradizionali certificati. Un'eccezione è costituita dai procedimenti dicambiamento di status, per i quali l'estratto degli atti di stato civile dovranno essere acquisiti d'ufficio da parte dell'ufficiale di stato civile procedente, come anche per i procedimenti dicambiamento del cognome e/o nome.

Infine la <u>circolare del 12 aprile 2012 emessa dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione</u>, ha cercato di chiarire ulteriormente alcuni aspetti sull'applicazione delle novità introdotte dalla legge n.183/2011 in materia di certificazione:

- un primo aspetto riguarda il fatto che la legge 183/2011, che ha modificato il D.P.R. n.445/2000, non è intervenuta rispetto alla disciplina sulla documentazione amministrativa nel settore dell'immigrazione, di conseguenza, le amministrazioni **possono**richiedere ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, la produzione di certificatirispetto ai procedimenti disciplinati dal T.U. immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione; sul certificato andrà apposta la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione";
- la circolare esprime poi una precisazione rispettoall'attestato di idoneità abitativa: viene ancora una volta chiarito cherappresenta un'attestazione di conformità tecnica, resa dagli Uffici tecnici comunali, che quindi non ha natura di certificato e, di conseguenza, non può essere sostituito dall'autocertificazione;
- un ulteriore chiarimento riguarda il **procedimento relativo alla cittadinanza**: a questo si applica l'art.40, comma 02, del D.P.R. n.445/2000, per cui i cittadini stranieri

extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agliartt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, si dovrà procedere ad acquisirli tramite i certificati prodotti dal Paese straniero, muniti di traduzione e legalizzazione.

La legge 4 aprile 2012, n.35 (che ha convertito con modificazioni il <u>decreto legge 9</u> <u>febbraio 2012, n.5</u>) ha disposto che: "Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione".

La stessa legge n.35/2012 ha poi ulteriormente modificato il D.P.R. n.445/2000 stabilendo che: "All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: «...fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse" (art.17, comma 4-bis d.l. n.5/2012); e che: "All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse" (art.17, comma 4-ter d.l. n.5/2012).

Viene inoltre stabilito che: "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013" (art.17, comma 4-quater, d.l. 5/2012). Tale termine è stato più volte prorogato, di recente fino al 31/12/2015, dall'art.4, comma 6-ter, decreto legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.

Fino al 31/12/2015, quindi, i cittadini stranieri, in deroga alla normativa generale, non potranno ricorrere all'autocertificazione di particolari status quando ne è espressamente richiesta la certificazione dal <u>Testo Unico sull'Immigrazione</u>, o dal suo <u>Regolamento di Attuazione</u>, come ad esempio per le istanze di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.